

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA DEL CONSULENTE PREVIDENZIALE A.N.CO.P.

Introduzione

Il Codice Deontologico, disponibile sul portale dell'associazione, racchiude tutte le informazioni fondamentali riguardanti A.N.CO.P. dalla missione della società alle modalità di interazione con soggetti esterni.

Questo documento rappresenta i pilastri fondamentali che definiscono il ruolo del Consulente Previdenziale, il quale esercita le proprie competenze acquisite sia durante la formazione sia nell'esperienza professionale, con l'obiettivo di garantire un servizio di eccellenza e massima trasparenza verso i contribuenti. A.N.CO.P. assicura, altresì, l'allineamento completo con le disposizioni previste dalla Legge 4/2013, garantendo la tutela dei propri obiettivi nel rigoroso rispetto delle norme stabilite dalle autorità.

In conformità alla normativa UNI 11511, A.N.CO.P. ha inoltrato formale richiesta di accesso all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico come associazione professionale che rilascia certificati di qualità dei servizi offerti. Inoltre, garantisce un attento e costante controllo sulla correttezza degli associati, intervenendo con provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti scorretti. In qualità di redattrice e sostenitrice del Codice, A.N.CO.P. ne riconosce la centralità e ne assicura la piena osservanza.

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1: Ambito di Applicazione

Ogni norma relativa alle funzioni, ai limiti e agli obblighi di ciascun Consulente Previdenziale trova applicazione senza eccezioni, sia nei rapporti con l'associazione che con soggetti esterni.

Articolo 2: Responsabilità per violazioni del Codice

In caso di mancato rispetto di uno o più articoli del Codice, spetta esclusivamente agli organi competenti di A.N.CO.P. dimostrarlo ed eventualmente adottare misure proporzionate alla gravità della violazione. L'Associazione terrà conto della gravità di determinati comportamenti, delle circostanze specifiche e delle conseguenze generate.

Articolo 3: Volontarietà dell'Azione

La natura volontaria o involontaria dell'azione non riduce la severità della sanzione disciplinare, poiché essa viene valutata in base alle conseguenze dell'azione, anche omissiva. Il provvedimento disciplinare non si applica singolarmente per ogni infrazione, ma viene adottato considerando l'intera vicenda.

Articolo 4: Attività all'Estero e di Professionisti Stranieri in Italia

Qualunque attività svolta dall'associato deve rispettare integralmente le leggi del paese ospitante. In modo analogo, il Consulente Previdenziale straniero operante in Italia è tenuto a conformarsi alle norme deontologiche vigenti.

Articolo 5: Doveri di Integrità, Dignità e Decoro

Il Consulente Previdenziale deve rispettare pienamente le norme relative all'integrità, dignità e decoro, in particolare durante eventi pubblici organizzati dall'Associazione.

I. Ogni condotta, anche non dolosa, che esuli dal codice etico sarà soggetta a sanzioni disciplinari.

II. Il Consulente Previdenziale è responsabile di qualsiasi azione, anche se esterna alle proprie mansioni, che possa riflettersi direttamente o indirettamente sull'Associazione.

III. È obbligatorio l'uso consapevole dei social media, evitando espressioni discriminatorie, volgari o diffamatorie, soprattutto se riferite alle istituzioni o all'Associazione.

Articolo 6: Doveri di Lealtà, Fedeltà e Diligenza

Il Consulente Previdenziale deve svolgere ogni attività con onestà, fedeltà, lealtà e diligenza.

Articolo 7: Obbligo di riservatezza e confidenzialità

Mantenere il massimo riserbo sulle proprie competenze e attività è sia un diritto che un dovere per ogni Consulente Previdenziale. Questo si estende a tutte le informazioni, più o meno rilevanti, condivise con o ricevute dal proprio cliente, o acquisite autonomamente.

L'obbligo di confidenzialità rimane in vigore in ogni circostanza, anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo, e si applica tanto alle attività fiscali quanto a quelle contenziose o aziendali.

I. L'obbligo di segretezza si estende anche nei confronti di chi si rivolge al consulente per informazioni preliminari, indipendentemente dal fatto che il mandato venga formalizzato.

II. Il Consulente Previdenziale è tenuto a richiedere il rispetto della riservatezza anche ai propri collaboratori, dipendenti e/o consulenti che coinvolge nell'adempimento delle proprie funzioni.

III. L'obbligo di confidenzialità cessa solo quando il Consulente Previdenziale è interrogato dalle autorità pubbliche, nel pieno rispetto dei suoi diritti civili e delle normative vigenti.

IV. Il Consulente Previdenziale svolge le sue attività nel rispetto delle leggi a protezione della riservatezza e del trattamento dei dati personali.

Articolo 8: Obbligo di autonomia

Il Consulente Previdenziale, in conformità con la legge 4/2013, mantiene sempre la propria indipendenza, senza essere influenzato da pressioni esterne.

I. La sfera personale e/o privata non deve in alcun modo interferire con le mansioni e i compiti del Consulente Previdenziale.

Articolo 9: Obbligo di competenza

Il Consulente Previdenziale non può assumere alcun incarico o compito che esuli dalle proprie competenze specifiche.

I. In ogni documento o relazione con i clienti, il Consulente Previdenziale distingue chiaramente la sua attività come professionista operante in base alla legge 4/2013.

II. In presenza di circostanze chiare e dimostrabili che impediscono l'esercizio delle sue funzioni, il Consulente Previdenziale è tenuto a valutare il coinvolgimento di un altro professionista per la difesa del cliente.

III. Nel momento in cui assume un incarico, il Consulente Previdenziale garantisce implicitamente la propria competenza in merito.

Articolo 10: Obbligo di aggiornamento professionale

Il Consulente Previdenziale ha l'obbligo di mantenere costantemente aggiornate le proprie competenze, al fine di garantire la migliore prestazione possibile, con piena consapevolezza delle normative vigenti nei settori in cui opera. Inoltre, è obbligato a frequentare corsi di aggiornamento e/o formazione offerti dall'ANCOP, siano essi a livello provinciale, regionale o nazionale.

Articolo 11: Obbligo di conformità previdenziale, fiscale e associativa

Il Consulente Previdenziale gestisce in maniera completamente autonoma tutti i propri obblighi di natura previdenziale e fiscale, rispettando pienamente le normative in vigore. Tale dovere include anche l'adesione a qualsiasi organizzazione professionale di cui faccia parte.

Articolo 12: Divulgazione di informazioni professionali

Salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 4/2013, il Consulente Previdenziale può condividere informazioni relative alla propria attività professionale, a condizione che queste siano accurate, verificabili e rispettose della dignità professionale e dei vincoli di riservatezza precedentemente menzionati.

I. In base agli articoli 7 e 8 della legge 4/2013, il Consulente Previdenziale può menzionare la sua iscrizione a un'associazione come segno di qualità,

utilizzando il relativo marchio su materiale promozionale, carta intestata, elenchi professionali e mezzi telematici anche internazionali, a condizione che il marchio sia stato rilasciato dalla A.N.CO.P.

II. Il Consulente Previdenziale ha piena facoltà di rendere pubblici i propri ambiti specifici di attività.

III. È obbligato a informare i propri clienti riguardo all'esistenza e alle regole contenute nel presente codice etico.

Articolo 13: Relazioni con i media e promozione

Quando interagisce con i mezzi di comunicazione, il Consulente Previdenziale deve agire con equilibrio e integrità, specialmente nei confronti di colleghi o eventuali concorrenti. Qualsiasi dichiarazione deve essere attentamente valutata, nel rispetto dei principi di riservatezza espressi nei precedenti articoli.

I. Il Consulente Previdenziale può utilizzare la pubblicità informativa, inclusa quella sui media.

II. Ogni informazione pubblicitaria deve essere curata con estrema attenzione, e non è in alcun modo consentito diffondere informazioni false o scorrette per attirare clienti, in violazione dei principi stabiliti in precedenza.

III. Il Consulente Previdenziale non può in alcun caso menzionare il nome di un cliente senza il suo esplicito consenso.

Articolo 14: Regole sull'acquisizione dei clienti – divieti

Il Consulente Previdenziale non può mai utilizzare intermediari o agenzie, legittime o meno, per procacciare clienti.

I. È strettamente vietato offrire compensi, commissioni o qualsiasi altra forma di remunerazione a un collega o a terzi in cambio della prestazione di un cliente.

II. Il Consulente Previdenziale non può offrire regali o servizi a terzi con l'intento di ottenere incarichi.

Articolo 15: Divieto di linguaggio inappropriato e offensivo

Non è tollerata alcuna forma di linguaggio inappropriato o offensivo, sia esso scritto o verbale, durante il lavoro quotidiano o in sede di giudizio, rivolto a clienti, terze parti o ad altri Consulenti Previdenziali. Né la reciprocità, né la provocazione o la reiterazione giustificano tali comportamenti

TITOLO II – Relazioni con i colleghi

Articolo 16: Rapporti con i colleghi in generale

Il Consulente Previdenziale deve mantenere sempre un comportamento corretto e leale verso i propri colleghi.

I. Deve rispondere con solerzia e precisione a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente da un collega.

II. Salvo eccezioni rare e giustificate, il Consulente Previdenziale non può rifiutarsi di collaborare con un collega. Tuttavia, deve informare l'associazione di categoria per promuovere iniziative legali o conciliative, purché queste non compromettano l'obbligo di riservatezza; in alcuni casi, la comunicazione può avvenire anche in un secondo momento.

III. Il Consulente Previdenziale non può utilizzare dispositivi di registrazione audio durante colloqui, sia in persona che telefonicamente, con un collega, se non previa autorizzazione di tutte le parti coinvolte.

Articolo 17: Rapporti con i collaboratori dello studio

Il Consulente Previdenziale ha il dovere di garantire un costante miglioramento della preparazione professionale dei propri collaboratori e deve compensare il loro contributo in modo proporzionato al valore apportato.

Articolo 18: Rapporti con i praticanti

Il Consulente Previdenziale deve assicurare che la formazione dei praticanti sotto la sua supervisione sia efficace e produttiva, favorendo il loro adeguato sviluppo professionale.

Articolo 19: Obbligo di comunicare con il collega

Se un Consulente Previdenziale accetta di assumere un cliente sapendo che è già assistito da un altro collega, è tenuto a ottenere il consenso di quest'ultimo o gestire la situazione in maniera conforme alle norme di deontologia professionale.

Articolo 20: Obbligo di remunerazione verso il collega

In caso di collaborazione o rappresentanza tra colleghi, il Consulente Previdenziale deve fornire una compensazione adeguata per i servizi ricevuti, a meno che non sia stata concordata una diversa modalità o gli oneri siano coperti dal mandante.

Articolo 21: Obbligo di fornire istruzioni e obbligo di comunicazione

Ogni scambio di informazioni tra Consulenti Previdenziali deve avvenire in modo rapido, chiaro e verificabile.

I. La mancata comunicazione di una controversia al collega che ha assunto l'incarico può essere soggetta a sanzioni.

II Il Consulente Previdenziale deve tutelare gli interessi del collega che gli ha trasmesso l'incarico, adempiendo con diligenza a ogni obbligo, proteggendo sia la propria reputazione che quella del collega.

Articolo 22: Sostituzione di un collega nell'esercizio professionale

In caso di subentro per revoca o rinuncia al mandato, il nuovo Consulente Previdenziale deve richiedere al cliente di regolare il pagamento degli onorari relativi ai servizi già forniti dal precedente collega, qualora non siano già stati contestati.

I. Il Consulente Previdenziale uscente è tenuto a trasmettere tutte le informazioni necessarie al nuovo professionista solo previo consenso del cliente.

Articolo 23: Responsabilità di collaboratori, sostituti e associati

Collaboratori, sostituti e assistenti non sono disciplinarmente responsabili, salvo che non emergano responsabilità dirette per compiti specifici affidati.

I. In una collaborazione professionale, solo il Consulente Previdenziale o i Consulenti associati sono responsabili disciplinarmente per le infrazioni commesse.

Titolo III: Relazioni con l'assistito

Articolo 24: Relazione fiduciaria

Il Consulente Previdenziale deve sempre rispettare i ruoli e le funzioni nel rapporto con l'assistito, fondato su una piena fiducia reciproca.

I. Solo l'assistito o un altro professionista può affidare un incarico al Consulente Previdenziale.

Articolo 25: Autonomia della prestazione

Il Consulente Previdenziale esercita i propri servizi in piena conformità al presente codice deontologico e alle leggi, senza mai eccedere i limiti del mandato ricevuto.

I. In nessun caso il Consulente Previdenziale deve proporre comportamenti gravosi, fraudolenti o illeciti, anche su esplicita richiesta dell'assistito.

Articolo 26: Conflitto di interessi

Il Consulente Previdenziale non può svolgere alcuna attività che comporti un conflitto di interessi, salvo previo consenso del cliente.

Articolo 27: Inadempimento del mandato

Qualsiasi negligenza, mancata prestazione o trascuratezza nei confronti del cliente, se dimostrata, è soggetta a sanzioni disciplinari, a meno che non vi siano giustificazioni valide.

Articolo 28: Obbligo di informazione

In conformità alla legge 4/2013, il Consulente Previdenziale ha l'obbligo di informare il cliente in modo chiaro e completo sin dall'inizio dell'incarico, illustrando tutte le possibili opzioni e strategie. Questo obbligo permane per tutta la durata dell'incarico, e il cliente ha il diritto di richiedere informazioni in qualsiasi momento.

In caso di incarichi legati a contenziosi:

I. Su richiesta, il Consulente Previdenziale deve fornire al cliente una stima della durata e dei costi del procedimento.

II. Deve inoltre informare il cliente della necessità di intraprendere determinate azioni per evitare prescrizioni, decadenze o altre conseguenze negative.

Articolo 29: Restituzione dei documenti

Il Consulente Previdenziale è obbligato a restituire prontamente al cliente la documentazione ricevuta per l'esecuzione del mandato, qualora questa venga richiesta.

I. Il Consulente Previdenziale può conservare copie dei documenti solo se necessario per tutelare i propri diritti e solo per il tempo strettamente necessario a tale scopo.

Articolo 30: Richiesta di compenso

Il Consulente Previdenziale generalmente richiede al cliente un anticipo per le spese e pagamenti parziali durante il rapporto, oltre al compenso finale al termine dell'incarico.

I. Non può richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto al lavoro svolto.

II. Nel determinare il compenso, il Consulente Previdenziale deve attenersi ai "parametri consigliati per la determinazione dei compensi professionali" approvati dagli organi A.N.CO.P. Non può chiedere somme superiori a quelle indicate, salvo che abbia formalmente riservato tale diritto in caso di mancato pagamento spontaneo.

III. L'onorario è solitamente stabilito in anticipo, proporzionato alla complessità del lavoro e, eventualmente, ai risultati ottenuti.

Articolo 31: Per i contenziosi in generale

Salvo i diritti del consumatore, un'eventuale disputa può essere sottoposta a un tentativo di conciliazione presso una commissione composta da rappresentanti di A.N.CO.P. e dell'associazione dei consumatori ad essa affiliata.

Articolo 32: Rinuncia al mandato

Il Consulente Previdenziale ha il diritto di rinunciare all'incarico.

I. In caso di rinuncia, deve inviare alla parte assistita una comunicazione tramite raccomandata o PEC, fornendo un preavviso adeguato alle circostanze e informando il cliente delle azioni necessarie per rispettare le normative fiscali.

Titolo IV: Regime Sanzionatorio

Articolo 33: Violazioni nei confronti dell'associazione e degli associati

Il Consiglio Nazionale è l'organo disciplinare incaricato di valutare, in prima istanza, le infrazioni commesse dagli associati in relazione agli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice Deontologico. Esamina comportamenti che violano l'etica professionale, l'uso improprio del nome e del marchio A.N.CO.P., o qualsiasi pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo. Le sanzioni applicabili, in base alla gravità della violazione, sono:

- I. ammonimento;
- II. censura scritta;
- III. sospensione cautelare fino a 6 mesi;
- IV. espulsione o risarcimento danni;

In caso di ricorso, la decisione finale spetterà al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 34: Violazioni nei confronti dell'assistito

Per le infrazioni riguardanti il rapporto con il cliente, se quest'ultimo avvia una procedura di mediazione, l'organo disciplinare indicato nell'articolo 33 può avviare un procedimento disciplinare, valutando la gravità dei fatti e le circostanze.